



Nn. 733, 122, 176 e 697-A

Relazione orale
Relatore GIUSEPPE PISANI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

nella seduta del 9 aprile 2019

Comunicato alla Presidenza il 15 aprile 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica (n. 733)

d’iniziativa dei senatori SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, TAVERNA, PATUANELLI, CASTALDI, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FEDE, GALLICCHIO, GARRUTI, GRASSI, LANNUTTI, LUPO, MAIORINO, MONTEVECCHI, ORTIS, PERILLI, RICCIARDI, ROMANO, TRENTACOSTE e FLORIDIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2018

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (n. 122)

d’iniziativa dei senatori DE POLI e CASINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (n. 176)

d’iniziativa dei senatori RIZZOTTI, CALIENDO, BARBONI, PICHETTO FRATIN, PEROSINO, BERUTTI, BIASOTTI, MASINI, GASPARRI e FLORIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2018

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (n. 697)

d’iniziativa della senatrice BINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2018

assorbiti nel disegno di legge n. 733

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 2 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	10

Disegno di legge: testo d’iniziativa del senatore Sileri ed altri e testo degli articoli formulato dalla Commissione	»	12
--	---	----

Disegni di legge:

– n. 122, d’iniziativa dei senatori De Poli e Casini	»	20
– n. 176, d’iniziativa della senatrice Rizzotti ed altri	»	22
– n. 697, d’iniziativa della senatrice Binetti	»	24

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: BORGHESI)

20 novembre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

occorre, in via generale, chiarire che l'atto di disposizione può avere ad oggetto l'intero corpo ovvero essere limitato ai soli tessuti: a tal fine, all'articolo 3, potrebbe essere opportuno sostituire l'espressione: « del proprio corpo e dei tessuti » con la seguente: « del proprio corpo o dei tessuti »;

all'articolo 2, comma 2, occorre che l'adozione delle iniziative, attribuita alle regioni e alle aziende sanitarie locali in materia di promozione dell'informazione, sia prevista come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta, ovvero sia disciplinata attraverso atti da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 3, comma 1, appare altresì necessario che la revoca della dichiarazione, di cui all'ultimo periodo, sia soggetta alla stessa procedura prevista per la dichiarazione di consenso;

all'articolo 3, comma 3, concernente la manifestazione di consenso per i minori di età, si invita a un più puntuale riferimento agli esercenti la responsabilità genitoriale;

all'articolo 5, comma 2, occorre chiarire quali siano le istituzioni tenute a sostenere gli oneri ivi indicati;

con riferimento all'articolo 7, comma 1, si rileva che il regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988, è adottato nella forma di decreto del Presidente della Repubblica.

Esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti i pareri:

sull'emendamento 4.0.1 parere non ostativo, a condizione che i criteri e le modalità di tenuta, di rilevazione, nonché di consultazione dei

dati del Registro nazionale siano definiti con atto di natura regolamentare, acquisiti il parere del Garante per la protezione dei dati personali e l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

sull'emendamento 5.5 parere non ostativo, a condizione che sia specificato che le modalità di copertura degli oneri relativi al trasporto della salma, alla tumulazione nonché all'eventuale cremazione, in caso di superamento del limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, siano definite nell'ambito del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, nel rispetto dell'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle regioni e alle province autonome;

sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: BORGHESI)

30 gennaio 2019

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

sul disegno di legge

(Estensore: CRUCIOLI)

20 novembre 2018

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: PIRRO)

28 marzo 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« Articolo 3.

(Manifestazione del consenso)

1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 2 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata "fiduciario", cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.

3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il so-

stituito possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.

4. L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

6. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma. »;

all'articolo 5, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca. »;

all'articolo 7, comma 1, sia soppressa la lettera c);

l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

« Articolo 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

Il parere è altresì reso nel presupposto che:

con riferimento all'articolo 3, le risorse stanziata a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 573, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per la gestione e il funzionamento della banca dati per le disposizioni anticipate di trattamento – istituita dall'articolo 1, comma 418, della legge n. 205 del 2017 – pari a 400.000 euro annui a decorrere dal 2019, siano sufficienti per lo svolgimento a regime delle attività recate dall'articolo 3 medesimo;

le spese previste dall'articolo 5, comma 2, possano essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate ai progetti di ricerca.

Sugli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 3.1, 3.300, 4.1, 4.5, 4.7, 4.0.1, 4.0.1 (testo 2), 5.5, 5.5 (testo 2) e 5.5 (testo 3).

Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 4.6, 4.6 (testo 2), 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3), su cui l'esame resta sospeso.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: PIRRO)

9 aprile 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti 4.6, 4.6 (testo 2), 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3), relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

sul disegno di legge

(Estensore: ABATE)

6 marzo 2019

La Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 733, recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia « ordinamento civile » di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l)); attengono infatti a tale materia le disposizioni per le quali assume rilievo il valore del rispetto della dignità umana, quali quelle concernenti la necessità del consenso (articolo 3), l'obbligo di restituzione, in condizione dignitose, della salma alla famiglia entro due anni (articolo 5), il divieto di ricerca sui corpi a fini di lucro (articolo 6);

per altri aspetti il provvedimento risulta invece riconducibile alle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, « tutela della salute » e « ricerca scientifica e tecnologica »; si richiamano, a tale riguardo, le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo *post mortem* (articolo 3) e quelle concernenti l'individuazione di centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme (articolo 4);

alla luce di questo intreccio di competenze emerge la necessità di prevedere forme di adeguato coinvolgimento delle regioni; in tal senso, il provvedimento opportunamente prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento (all'articolo 4) e ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione (ai sensi dell'articolo 7);

potrebbe risultare opportuno chiarire meglio, all'articolo 5, comma 2, quali siano le istituzioni a cui carico sono rimessi gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso alla sua restituzione alla fa-

miglia ovvero alla tumulazione o alla cremazione; andrebbe in particolare chiarito se si tratti delle regioni o dei comuni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare con maggior precisione le istituzioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiarendo se si tratta delle regioni o dei comuni.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SILERI ED ALTRI

—

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.

2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi **etici** e di solidarietà **nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato** ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

3. Sono utilizzabili a fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA
COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, **di formazione** e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.

2. L'utilizzo del corpo umano **o** dei tessuti *post mortem* è informato ai principi di solidarietà **e proporzionalità** ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

3. Sono utilizzabili a fini di studio, **di formazione** e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, **e dei successivi decreti attuativi**.

4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, **alla formazione** e alla ricerca scientifica.

(Segue: Testo d'iniziativa del senatore Sileri ed altri)

Art. 2.

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.

Art. 3.

(Manifestazione del consenso)

1. L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Art. 2.

(Promozione dell'informazione)

1. *Identico.*

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, **in conformità alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo 8**, iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private **e gli esercenti le professioni sanitarie** la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, **attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali** e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.

Art. 3.

(Manifestazione del consenso)

1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta **nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i conte-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Sileri ed altri*)

consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 della presente legge o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. La dichiarazione può essere revocata; la revoca deve essere comunicata al centro di riferimento.

2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

nuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. **Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata « fiduciario », cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.**

3. **Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.**

4. **L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.**

5. **Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le moda-**

(Segue: Testo d'iniziativa del senatore Sileri ed altri)

3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

Art. 4.

(Centri di riferimento)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

lità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

6. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori **esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.**

Art. 4.

(Centri di riferimento)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità **e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)** da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione **dei corpi dei defunti** ai fini di cui alla presente legge.

2. **Le attività dei centri di riferimento di cui al comma 1 che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il**

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Sileri ed altri*)

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, non richiede il parere del comitato etico ma la sola autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura di appartenenza.

Art. 5.

(Istituzione dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti)

1. È istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti.

2. L'Elenco, consultabile sul sito *internet* del Ministero della salute, è aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente.

3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite della banca dati di cui all'articolo 3 la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.

4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Sileri ed altri*)

Art. 5.

(Restituzione della salma)

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro due anni dalla data della consegna.

2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.

(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca)

1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Restituzione del corpo del defunto)

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, **di formazione** e di ricerca scientifica **il corpo** di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire **il corpo stesso** alla famiglia in condizioni dignitose entro **dodici mesi** dalla data della consegna.

2. Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.

Art. 7.

*(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio, **di formazione** e di ricerca)*

1. *Identico.*

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, **di formazione** e di ricerca scientifica mediante uso **dei corpi dei defunti** o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

(Segue: Testo d'iniziativa del senatore Sileri ed altri)

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:

a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della salma in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;

b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;

c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8;

d) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Art. 8.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute**, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **si provvede a:**

a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a **dodici mesi**, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione **del corpo del defunto** in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura **dei corpi dei defunti** per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;

b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo **dei corpi dei defunti** ai fini di cui alla presente legge;

soppressa

c) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

d) dettare la disciplina delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 2.

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Sileri ed altri*)

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 9.

(Abrogazione)

1. L'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. **Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

Art. 10.

(Abrogazione)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 122

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE POLI E CASINI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la donazione del corpo *post mortem*, a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, dei soggetti di cui è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite all'articolo 2 della presente legge, nonché dei soggetti deceduti non riconosciuti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.

2. La donazione del corpo *post mortem* è informata a principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

Art. 2.

(Manifestazione del consenso)

1. I cittadini che intendono donare il proprio corpo per le finalità di cui all'articolo 1 devono esprimere tale volontà in modo chiaro e inequivocabile, con una dichiarazione scritta, e devono mostrare di conoscere con chiarezza l'uso che si farà del loro corpo, precisando anche se desiderano essere tumulati o cremati al termine dell'attività di studio, di ricerca scientifica o di formazione. La dichiarazione di volontà può essere revocata in qualsiasi momento.

2. La mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale prima della morte è considerata quale dissenso all'utilizzo del proprio corpo.

3. Per i minori di età il consenso di cui ai commi 1 e 2 è espresso dai genitori o dal tutore legale.

Art. 3.

(Promozione dell'informazione ai cittadini)

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

(Donazione del corpo post mortem)

1. La donazione del corpo *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali elargizioni effettuate da privati a fini di studio, di ricerca scientifica o di formazione mediante l'utilizzo delle salme sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).

Art. 5.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, individuando in particolare:

a) le modalità e i tempi, non superiori a dodici mesi, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione del cadavere alla famiglia ovvero per la tumulazione dei cadaveri di soggetti non riconosciuti, da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera *c*);

b) le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri nel rispetto della salvaguardia dei principi di igiene e di tutela pubblica;

c) le strutture universitarie e le strutture ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere ai fini della presente legge.

Art. 6.

(Istituzione del registro per l'utilizzo dei cadaveri)

1. Presso le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), è istituito il registro per

l'utilizzo delle salme per fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, nel quale sono annotati i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere, nel rispetto del corpo umano.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 176

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE RIZZOTTI ED ALTRI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la donazione del corpo e il conseguente utilizzo ai fini di studio, ricerca scientifica e formazione, di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite all'articolo 2 della presente legge e dei soggetti deceduti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.

Art. 2.

(Manifestazione del consenso)

1. I cittadini possono esprimere la volontà di donare il proprio corpo *post mortem* per le finalità di cui all'articolo 1. I termini, le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e quindi della possibilità di recedere da una precedente scelta in qualsiasi momento della propria vita.

2. La mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale prima della morte è considerata quale dissenso inoppugnabile all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.

3. Per i minori di età il consenso di cui ai commi 1 e 2 è manifestato dai genitori o dal tutore legale.

Art. 3.

(Modalità e tempi di attuazione)

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce le modalità e i tempi, non superiori a dodici mesi, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione del cadavere alla famiglia o per la tumulazione dei cadaveri di soggetti non riconosciuti, da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);

b) indica le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri nel rispetto della salvaguardia dei principi di igiene e di pubblica tutela;

c) individua le strutture universitarie e le strutture ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere per i fini di cui alla presente legge.

Art. 4.

(Istituzione del Registro per l'utilizzo del cadavere)

1. È istituito presso le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il Registro per l'utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione affidato alla direzione sanitaria, nel quale annotare i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo nel rispetto della dignità duratura del corpo umano.

Art. 5.

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di volonta-

riato, le società scientifiche, le aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 697

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE BINETTI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.

2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

3. Sono utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.

Art. 2.

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta,

iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale, tra i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Art. 3.

(Manifestazione del consenso)

1. L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio, di cui all'articolo 4 della presente legge, o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. La dichiarazione può essere revocata; la revoca deve essere comunicata al centro di riferimento.

2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del

presente articolo. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

Art. 4.

(Centri di riferimento)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Restituzione della salma)

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro due anni dalla data della consegna.

2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.

(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca)

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:

a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della salma in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;

b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;

c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8;

d) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Abrogazione)

1. È abrogato l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

